

**STATUTO**

**TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**



**Art. 1 Denominazione**

È corrente l' "ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFORMATICI PUBBLICI E AZIENDALI", in forma contratta "A.N.I.P.A."

**Art. 2 Sede**

Essa ha sede in Roma e con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale può istituire, ovunque, sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati. Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta, in ogni caso, la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

**Art. 3 Finalità**

L'Associazione, senza scopo di lucro, svolge la propria attività nell'ambito delle tecnologie dell'Informazione (ICT), con particolare riguardo:

- ad intrattenere rapporti di collaborazione con le Istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi sociali riguardanti il settore informatico, anche a livello internazionale;
- all'aggiornamento, alla riqualificazione ed alla formazione professionale dei propri iscritti mediante l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di corsi;
- alla ricerca di migliori livelli organizzativi;
- alla tutela previdenziale, anche mediante l'individuazione di casse previdenziali private corrispondenti alle categorie professionali rappresentate.

Può inoltre:

1. sviluppare un'organizzazione per la certificazione professionale, attraverso il rilascio di un attestato di competenza per la professione di informatico;
2. favorire lo sviluppo professionale ed imprenditoriale degli associati, promuovere azioni di proposta legislativa al fine di tutelare i diritti della categoria;
3. garantire l'utente finale attraverso l'effettiva osservanza del codice deontologico, che dovrà rispettare ed adeguarsi alle prescrizioni legislative nazionali e comunitarie riguardanti la professione;
4. promuovere e/o partecipare ad organismi per la risoluzione alternativa delle dispute, ovvero per l'arbitrato e la mediazione di controversie, oltre che inerenti a problemi deontologici riguardo



ai professionisti informatici, anche nel settore ICT e comunque nei settori dell'informatica, della telematica, della robotica e dell'elettronica;

5. promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali fra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura professionale, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e sui problemi degli stessi;

6. favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, anche al fine di incrementare le opportunità di occupazione;

7. raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni di interesse nazionale ed internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;

8. sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;

9. stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci;

10. fornire ai soci, anche indirettamente, servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e nella tutela dei soci.

L'Associazione, ai fini esclusivamente strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali, può compiere qualsiasi attività od operazione idonea, svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare, nonché ricevere donazioni e contributi di terzi, purché non in contrasto con le normative vigenti.

## **TITOLO II PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

### **Art. 4 Patrimonio**


Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni purché non vincolati a scopi diversi da quelli previsti dall'art. 3 del presente Statuto.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

### **Art. 5 Esercizio sociale**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 2



Al termine di ogni esercizio i tesoreri devono redigere il bilancio consuntivo e sottoporlo per l'approvazione al Consiglio Direttivo Nazionale, nonchè redigere il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e proporlo al medesimo Consiglio Direttivo Nazionale. Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione per poter essere consultati; i relativi verbali di approvazione resteranno pubblicati sino ad un massimo di trenta giorni mediante affissione all'albo della sede dell'Associazione.

È fatto comunque divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **TITOLO III SOCI**

#### **Art. 6 Soci**

Possono essere Soci dell'Associazione esclusivamente persone fisiche o altre associazioni no-profit operanti nel settore dell'ICT e comunque nei settori professionali dell'informatica, della telematica, della robotica e dell'elettronica, che condividano lo scopo dell'Associazione.

Possono essere Soci le persone fisiche, siano esse dipendenti, liberi professionisti, dirigenti o imprenditori, che giustificano la propria professionalità informatica attraverso titoli di studio specifici come richiesto dalle normative vigenti in ambito internazionale, esperienze professionali, certificazioni professionali, attestati di competenza, ed in particolare laurea in Ingegneria informatica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria elettronica, Ingegneria elettrotecnica, laurea in Fisica - indirizzo Cibernetico, laurea triennale in Informatica o diploma di perito informatico, ragioniere programmatore, ovvero diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di durata quinquennale unitamente a corso in informatica di almeno 600 ore rilasciato da Enti Pubblici;

#### **Art. 7 Diritti e obblighi dei soci**

I soci in regola con le quote associative previste dallo statuto o deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale hanno diritto a partecipare alle iniziative sociali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, il Codice Deontologico, i Regolamenti e quanto deliberato dall'Assemblea, nonchè di corrispondere puntualmente le quote ed i contributi sociali.

Il socio ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio dato all'atto dell'adesione; in difetto, si riterranno comunque valide le comunicazioni inviate al domicilio risultante nel libro soci.

Lo status di socio non è trasmissibile ad alcun titolo o ragione.

La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità.

È indegno l'associato che commetta atti lesivi degli interessi materiali e morali dell'Associazione, o ne ostacoli il funzionamento, o venga meno ai propri doveri verso gli altri associati o verso l'Associazione stessa, o assuma un comportamento difforme dalle linee programmatiche legittimamente deliberate.

### **TITOLO IV ORGANI**

## Art. 8 Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea di ogni singolo Ente;
2. Il Consiglio Direttivo di Settore;
3. L'Assemblea dei componenti dei Consigli Direttivi di Settore;
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale;
5. Il Presidente;
6. Il Vice Presidente;
7. Il Tesoriere;
8. Il Segretario;
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
10. Il Collegio dei Proibiviri;
11. Il Rappresentante all'Estero;
12. Il Coordinatore Regionale;
13. Il Presidente del Consiglio Provinciale.



È vietato il cumulo di due o più cariche nell'ambito dell'Associazione.

## Art. 9 Assemblea dei singoli Enti

L'Assemblea di ciascun Ente elegge il proprio Delegato Nazionale che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.

L'eleggibilità a Delegato Nazionale è libera.

Tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento di quote sociali hanno diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 2532 secondo comma del codice civile, ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Il singolo socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Tutte le delibere vanno prese a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti; i relativi verbali devono essere trasmessi per posta elettronica all'indirizzo dell'Associazione, che provvederà in apposita Sezione del sito a rendere pubblico l'estratto della comunicazione.

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare il delegato di un Ente, dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale l'assemblea dello stesso Ente per l'elezione del nuovo Delegato Nazionale.

I Delegati Nazionali curano gli affari correnti dell'Associazione nell'ambito del proprio Ente.

Il Delegato Nazionale può avvalersi di una segreteria tecnica per l'espletamento delle attività connesse alla funzione. La segreteria può essere composta al massimo da quattro soci.

## Art. 10 Consiglio Direttivo di Settore

Nell'ambito del Settore i delegati eletti in ciascun Ente costituiscono il Consiglio Direttivo di Settore. Il Consiglio Direttivo di Settore ha compiti organizzativi ed esecutivi degli indirizzi e delle direttive generali del Consiglio Direttivo Nazionale. È convocato e presieduto dal

  4

Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale ed esprime pareri non vincolanti in ordine agli indirizzi ed alle direttive generali dell'Associazione.

Le deliberazioni verranno prese a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.

### **Art. 11 Assemblea dei componenti dei Consigli Direttivi di Settore**

L'Assemblea dei componenti dei Consigli Direttivi di Settore ha tutte le funzioni dell'Assemblea dell'Associazione.

I membri di tutti i Consigli Direttivi di Settore, in adunanza plenaria, a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, eleggono un componente del Consiglio Direttivo Nazionale per ogni Settore, se il numero degli iscritti del Settore è inferiore o pari alle 300 (trecento) unità, due componenti se il numero degli iscritti è compreso tra le 301 (trecentouno) e le 900 (novecento) unità, tre componenti se il numero degli iscritti è superiore alle 900 (novecento) unità. Per la designazione del componente del Consiglio Direttivo Nazionale è comunque necessario che il Settore abbia almeno 20 (venti) iscritti. I membri dei Consigli Direttivi del Settore provvedono altresì, in adunanza plenaria, alla nomina del Tesoriere o dei Tesorieri, fino ad un massimo di tre, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

### **Art. 12 Consiglio Direttivo Nazionale**

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Può, inoltre, nominare tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, stabilendone la composizione ed i poteri.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione e su tutti i problemi di ordinaria e straordinaria amministrazione che ad esso il Presidente sottopone.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, nei modi previsti dall'art. 23, obbligatoriamente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e tutte le volte che il Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo Nazionale lo richiedano.

Ogni membro del Consiglio Direttivo Nazionale ha diritto ad un voto e si può fare rappresentare da altro Consigliere o socio previa delega scritta.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il verbale delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha, inoltre, l'esclusiva competenza a deliberare sulla determinazione delle quote sociali, sull'ammissione e/o l'espulsione dei soci, sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione. Per la validità delle delibere testé enunciate occorre la presenza effettiva del 50% (cinquanta per cento) dei delegati nazionali ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.



Si decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale in caso di assenza ingiustificata in più di tre riunioni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare, in qualità di uditori e, quindi, senza diritto di voto, rappresentanti o membri di altre associazioni, organizzazioni o enti.

### **Art. 13 Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale ed ha potere di firma per tutte le operazioni sociali.

In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente si avvale di un comitato tecnico-scientifico con il compito di valutazione degli obiettivi raggiunti e di indirizzo delle attività da svolgere per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Il comitato tecnico-scientifico può essere composto al massimo da sei soci.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati; svolge tutte le mansioni di competenza del Presidente nel caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo. Di fronte ai soci e dai terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente.


### **Art. 14 Tesoriere**

Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati. Possono essere nominati sino ad un massimo di tre Tesorieri. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della cassa e può essere un professionista esterno alla Associazione. Egli ha la facoltà, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti e libretti di risparmio bancario e postali intestati all'Associazione. Detta facoltà spetta anche al Presidente dell'Associazione ed in sua assenza o impedimento al Vice Presidente; il Tesoriere sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale il bilancio consuntivo e quello preventivo con le relazioni del Collegio dei Revisori; in caso di più tesorieri essi potranno agire e rappresentare l'Associazione nell'ambito della contabilità e della cassa con firma disgiunta.

### **Art. 15 Segretario**

Il Segretario dovrà inviare gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Consigli Direttivi di Settore, ovvero curarne l'affissione secondo il deliberato del Consiglio, redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, curare la tenuta dei libri del Consiglio e l'elenco aggiornato dei soci, assistere il Presidente ed il Vice Presidente. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.

### **Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti**



Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti anche tra i soci aventi diritto al voto.

Il Collegio nomina, nel proprio seno, il Presidente e:

1. controlla la gestione contabile dell'Associazione mediante l'esame dei documenti contabili e dei provvedimenti emessi dagli Organi Deliberanti;
2. redige una relazione sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;
3. accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

In qualsiasi momento può procedere ad atti d'ispezione e di controllo dell'attività contabile ed economica dell'Associazione.

I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

### **Art. 17 Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri che scelgono tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

Il Collegio dei Proviviri controlla il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei soci e degli altri organi sociali e dirime eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci ovvero tra soci ed organi sociali ovvero tra soci e terzi, escluse quelle che per legge e per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Proviviri opera in piena indipendenza.

Esso agisce per propria iniziativa o su segnalazione del Consiglio Direttivo Nazionale, esamina e giudica secondo equità in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo Nazionale, che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

I Proviviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

### **Art. 18 Rappresentanti del personale all'Estero**

Il Consiglio Direttivo di Settore organizza le votazioni per l'elezione dei rappresentanti nei singoli Stati Esteri. Le votazioni avvengono a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti. Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati. I Delegati del personale all'Estero rappresentano l'Associazione con le competenze, i poteri e i mezzi loro conferiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

### **Art. 19 Rappresentanti Regionali**

Il Consiglio Direttivo di Settore organizza le votazioni, su base regionale, per l'elezione dei Rappresentanti Regionali. Le votazioni avvengono a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti. Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati. I Delegati Regionali rappresentano l'Associazione nella Regione con le competenze, i poteri e i mezzi loro conferiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.



## Art. 20 Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale è nominato dall'Assemblea Provinciale o, nell'impossibilità di raggiungere una maggioranza sufficiente, dal Coordinatore Regionale, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, tra gli associati in regola con gli obblighi previsti dallo statuto.

I suoi compiti, le sue responsabilità e le modalità di nomina e/o elezioni sono definite con apposito regolamento.

## Art. 21 Convocazione delle Assemblee

Le assemblee di ogni singolo Ente sono convocate dal Delegato Nazionale; le assemblee regionali e del personale all'Estero sono rispettivamente convocate dal Rappresentante Regionale e del personale all'Estero. Le convocazioni possono essere fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi al domicilio degli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; ovvero mediante affissione dell'avviso contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della convocazione, nella bacheca per le adunanze di ogni singolo Ente, nella sede regionale o dei singoli posti di lavoro o del personale all'Estero per le rispettive adunanze.

Le norme sopra indicate si applicano a tutte le convocazioni degli organi dell'Associazione che non siano altrimenti disciplinate nel presente statuto.

## TITOLO V NORME FINALI

### Art. 22 Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è stabilita sino all'anno 2050, ovvero sino alla realizzazione degli scopi associativi, ovvero sino alla deliberazione di scioglimento assunta dall'organo competente, il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. È comunque fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### Art. 23 Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia e, per la sua attuazione, sarà redatto un regolamento integrativo che sarà approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con i quorum previsti nel terzultimo comma dell'art. 12 del presente statuto. I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale redatti su apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, costituiscono piena prova delle deliberazioni assunte nei confronti dei soci e dei terzi. Parimenti costituiscono piena prova i verbali delle adunanze delle singole amministrazioni, dei Consigli Direttivi di Settore, delle Assemblee Regionali, Provinciali e di quelle all'Estero, redatti su apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

31/7/2012  
Raffaele Di Tò  
Alberto Graziani  
Alessandro  
Piero Sanna

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA  
8  
7854  
3  
1/8/12  
€ 168,00  
UFFICIO FUNZIONALE